



COMUNE DI MONTEPRANDONE
(Provincia di Ascoli Piceno)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 48 del 29-12-2022

Oggetto: Imposta Municipale Unica - "Nuova IMU" – Anno 2023: aliquote e detrazioni.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12:35, presso la Sala Consiliare di Monteprandone, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale risultano:

Loggi Sergio - Sindaco	P	Calvaresi Sergio	P
Cossignani Meri	P	Censori Martina	A
Ficcadenti Christian	P	Coccia Massimiliano	P
Morelli Daniela	P	Ruggieri Orlando	P
Iozzi Roberta	A	Capecchi Alessio	A
Gabrielli Fernando	P	Grelli Stefania	P
Romandini Marco	P	Giobbi Bruno	A
Ciabattoni Marco	A	Lattanzi Marino	A
Riccio Antonio	P		

presenti n. 11 e assenti n. 6.

Assume la presidenza Riccio Antonio, in qualità di Presidente assistito dal Vice Segretario Irelli Gianni.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Calvaresi Sergio
Coccia Massimiliano
Grelli Stefania

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Funzionario Responsabile dell'imposta IMU esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica sulla proposta in oggetto ed il Responsabile del 3^a Settore Economico-Finanziario - Tributi esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole sia per la regolarità tecnica che contabile.

Il Responsabile 3^a Settore
f.to (Dott. Gianni Irelli)

Il Funzionario Responsabile dell'Imposta IMU
f.to (Dott.ssa Maria Cristina Cameli)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Esaminati in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

- "748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

- 749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

- 754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.*

- 755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.*

- 756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

- 757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.”;*

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;*

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;*

Richiamate altresì:

- la delibera di C.C. n. 15/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione della Nuova IMU;

- la delibera di C.C. n. 68/2021 avente ad oggetto *“Imposta Municipale Unica - "Nuova" IMU - Anno 2022: aliquote e detrazioni”;*

- la delibera di G.C. 127 del 10/11/2022 avente ad oggetto *“Imposta Municipale Unica - "Nuova" IMU - Anno 2023: atto di indirizzo su aliquote e detrazioni”;*

Ritenuto doveroso, in questo particolare periodo caratterizzato da ripercussioni economiche a carico di famiglie e imprese per effetto della perdurante pandemia da Covid 2019 oltre che per i forti rincari dei costi di energia elettrica e gas, non ricorrere ad ulteriori incrementi di natura tributaria, lasciando inalterate le aliquote approvate per l'anno 2022;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, dal Funzionario Responsabile dell'imposta IMU e dal Responsabile del 3° Settore Economico - Finanziario - Tributi;

Acquisito, inoltre, il parere favorevole del Revisore ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera B) n. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, c.1, lett. O), punto 1) della Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Illustra **Cossignani** evidenziando la conferma delle aliquote IMU per le ragioni esposte all'interno della proposta;

Ruggieri annunciando il voto favorevole esprime soddisfazione per non aver proceduto ad aumenti nonostante le attuali difficoltà;

Ultimata la discussione come integralmente riportata nella trascrizione depositata agli atti;

All'unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare la parte narrativa del presente provvedimento che deve, qui di seguito, intendersi interamente richiamata a costituire parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di fissare, per l'annualità 2023, le stesse aliquote relative alla nuova IMU approvate per l'annualità 2022, così come di seguito riportate:

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	9,60
Unità immobiliare nelle categ. catast. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	3,70
Abitazioni e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) date in comodato a parenti entro 1° grado	6,60
Aree fabbricabili	10,60
Terreni agricoli non esenti	9,60
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00
Uffici Banche e Assicurazioni (cat. catastale D/05)	10,60

3. di fissare ai fini IMU 2023 la detrazione pari ad euro 200,00:

- per i casi residuali di abitazione principale (di categ. catast. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, a favore dei soggetti passivi persone fisiche che risiedano anagraficamente e dimorano abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale assoggettata all'imposta;

- per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica;

4. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2023-2025;

Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa, all'unanimità dei voti legalmente espressi in forma palese

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Riccio Antonio

Il Vice Segretario
f.to Dott. Gianni Irelli

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ☐ sarà affissa all'Albo Pretorio comunale on-line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 03.01.2023 al 18.01.2023, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ trattasi di atto non soggetto a controllo ai sensi dell'art. 126 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.lg. n. 267/2000;
- ☐ è stata comunicata al Prefetto di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 135, comma 2, del D.lg. n. 267/2000;

e che la presente deliberazione é divenuta esecutiva il giorno 29-12-2022

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
- ☐ non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, c. 3);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li 03.01.2023

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Monteprandone li 03.01.2023

Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Immacolata Casulli